

DELIBERA n. del 10.12.2025

Fascicolo n. 2426/2025

**Oggetto:** Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'individuazione per il biennio 2025/2026 di un soggetto "ente attuatore" per l'affidamento in prosecuzione del servizio SAI - Sistema di accoglienza e integrazione - del Comune di Telesio Terme riferibile al CIG non perfezionato B254E73953.

**Riferimenti normativi**

Artt. 1, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 83, 84 del d.lgs. n. 36 del 2023.

**Parole chiave**

Pubblicità legale.

Digitalizzazione.

**Massima**

**Appalto pubblico - In genere - Scelta del contraente - Procedura - Gara - Bando - Pubblicità - Necessità - Ragioni.**

*La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85 del d.lgs. n. 36 del 2023. Nel caso di specie, l'assenza di pubblicità legale con le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici può aver alterato la par condicio competitorum.*

**VISTO**

l'articolo 19, comma 2, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**VISTO**

il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;

**VISTO**

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

## VISTA

la relazione dell’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture.

### Premessa

Con nota acquisita al prot. ANAC n. 68901 del 08.05.2025 è pervenuta presso l’Autorità una specifica segnalazione avente ad oggetto talune criticità relative alla procedura di gara per l’individuazione, per il biennio 2025/2026, di un soggetto “ente attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del servizio SAI - Sistema di accoglienza e integrazione - del Comune di Teles Terme.

Con la nota di cui al prot. ANAC n. 103713 del 16.07.2025, l’Autorità ha chiesto chiarimenti in merito alla procedura riferibile al CIG B254E73953, aggiudicata all’operatore economico Lilliput Società Cooperativa Sociale in data 22.01.2025.

La richiesta informativa è stata riscontrata dal Comune di Teles Terme con una relazione a firma del RUP della procedura in oggetto, acquisita al prot. ANAC n. 112227 del 06.08.2025.

Esaminato il riscontro e la documentazione ad esso allegata, unitamente agli atti pubblicati nella Sezione trasparente del sito istituzionale, l’Autorità, rilevando talune anomalie ed irregolarità, ha comunicato al Comune di Teles Terme - con la nota di cui al prot. ANAC n. 134246 del 20.10.2025 - l’avvio di un procedimento di vigilanza ai sensi dell’art. 222 comma 3 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 12 del Regolamento di vigilanza del 20 giugno 2023.

Successivamente, con la nota acquisita al protocollo ANAC n. 144051 del 17.11.2025, il Comune di Teles Terme ha formulato le proprie controdeduzioni mediante una relazione sottoscritta dal Segretario Generale dell’Ente locale, accompagnata da diversi documenti a supporto.

In base alle risultanze istruttorie è dunque emerso conclusivamente quanto segue.

### Fatto

Con la determinazione n. 477 R.G. e n. 177 R.S. del 02.10.2024 il Comune di Teles Terme ha avviato, ai sensi dell’art 17 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, l’iter procedurale per l’individuazione di un soggetto “ente attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del servizio SAI per il biennio 2025/2026 ed un importo complessivo stimato pari a € 1.088.130,00; con lo stesso provvedimento sono stati, altresì, approvati il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e la relativa modulistica.

La gara in questione, riferibile al CIG B254E73953, è stata interamente espletata attraverso la piattaforma di e-procurement “Tutto Gare” di ASMECOMM, società della quale il comune di Teles Terme risulta associato mediante acquisto di quote; sul punto, il RUP della procedura ha sostenuto che la stessa procedura è stata gestita in proprio dal Comune di Teles Terme *“senza supporto alcuno della società ASMECOMM”*.

A seguito dell’esame delle offerte pervenute, la Commissione di Gara ha stilato la graduatoria finale e, di riflesso, il Comune di Teles si è determinato (det. N. 6 del 22.01.2025) nel senso di aggiudicare all’operatore economico Lilliput Società Cooperativa Sociale *l’affidamento in*

*prosecuzione per il biennio 2025/2026 del servizio SAI del Comune di Teles Terme – categoria “ordinari”.*

A seguito dell’aggiudicazione, l’Autorità ha acquisito informazioni in merito alle modalità con cui il Comune di Teles Terme ha espletato la procedura ad evidenza pubblica di che trattasi per comprendere se la procedura in oggetto fosse stata correttamente pubblicizzata in aderenza e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 27, 83, 84 e 85 del d.lgs. n. 36 del 2023; ciò, in quanto, il mancato inserimento del CIG B254E73953 all’interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici sembrava aver impedito il passaggio della procedura nello stato di “pubblicazione”.

L’Autorità, sempre con la nota di cui al prot. ANAC n. 103713 del 16.07.2025, ha anche richiesto all’Ente locale, uno specifico chiarimento relativamente ad eventuali problematiche insorte con l’acquisizione del CIG sopra richiamato oltre ad uno specifico aggiornamento sullo stato d’avanzamento del contratto, nel frattempo, eventualmente stipulato con l’operatore economico Lilliput Società Cooperativa Sociale.

Il Comune di Teles Terme ha esplicitato le motivazioni relative al mancato perfezionamento della pubblicità legale con una relazione a firma del RUP della procedura volta a chiarire le criticità venute in rilievo ed evidenziate dall’Autorità.

In particolare, secondo quanto asserito dal RUP - nella nota acquisita al prot. ANAC n. 112227 del 06.08.2025 – *“a causa di problematiche”* (non preciseate) *“con la piattaforma ANAC, la procedura in questione non è mai passata in stato di pubblicazione”*; in virtù delle suddette “problematiche”, inoltre, il Comune di Teles Terme avrebbe deciso di non sospendere l’iter procedurale dal momento che la procedura aveva ad oggetto l’affidamento del *“servizio S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) rivolto ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale umanitaria, già in corso per il precedente affidamento e quindi insospettabile perché i soggetti accolti avrebbero perso i servizi essenziali prestati”*.

Con riferimento alle problematiche tecniche riscontrate dall’Ente territoriale - sempre secondo quanto affermato dal RUP della procedura - con la nota prot. 4329 del 20.3.2025 il Comune di Teles Terme avrebbe richiesto all’Autorità di *“porre rimedio alla problematica evidenziata rispetto al CIG B254E73953, al fine di poter dare pubblicità all’esito di gara ed avviare tutte le fasi dell’affidamento”*; tuttavia, *“neanche la nota pec sopra citata ha avuto riscontro”*.

A tal riguardo è opportuno sin da subito sottolineare che alla nota del Comune di Teles Terme acquisita al protocollo ANAC n. 43936 del 20.03.2025, è stato dato riscontro all’Ente locale con la comunicazione di cui al prot. ANAC n. 63347 del 24.04.2025 e, nella risposta, è stata indicata la natura del problema tecnico relativo all’eform del Comune di Teles, inviato in piattaforma tramite la PAD; in quella stessa nota, l’Ufficio competente aveva, altresì, evidenziato la necessità dell’intervento della PAD in virtù dell’impossibilità della Stazione appaltante di operare sul problema segnalato.

Occorre, inoltre, considerare che la PEC inviata dal Comune di Teles Terme presso l’Autorità in data 20.3.2025 non avrebbe potuto in alcun modo incidere sulla problematica insorta dal momento che l’aggiudicazione dell’appalto risulta ben antecedente all’invio della stessa, in data 22.01.2025.

Pur in presenza delle significative anomalie appena descritte, il Comune di Teles Terme ha deciso di avviare il servizio SAI con il nuovo appaltatore, nella sostanziale evidenza dell'impossibilità a poter conseguentemente formalizzare il contratto con l'operatore economico aggiudicatario.

A tal proposito, nella relazione firmata congiuntamente dai due RUP che si sono avvicendati nel corso della procedura - acquisita tra gli allegati al prot. ANAC n. 144051 del 17.11.2025 - è stato sostenuto che il gestore della piattaforma Tutto Gare (ASMECOMM), *"veniva interpellato rispetto alla problematica e la stessa società confermava che la problematica era dipendente da un malfunzionamento del servizio ANAC"*; a ben osservare, però, non risulta alcuna richiesta formale o tramite le vie brevi pervenuta dalla PAD nei riguardi dell'Autorità, mentre il Comune di Teles Terme si è limitato ad una richiesta di supporto al Contact center dell'ANAC in data 17.10.2024.

Sul punto, si legge nella relazione a firma del Segretario Generale dell'Ente locale che *"la necessità di perseguire "il principio del risultato" in base al quale l'obiettivo principale delle stazioni appaltanti è quello di affidare ed eseguire i contratti con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e visto il numero di partecipanti alla procedura di gara che era in linea con i servizi affidati in contesti territoriali limitrofi, hanno ritenuto che la procedura di gara avesse comunque avuto nei fatti la dovuta pubblicità e hanno conseguentemente deciso di dare seguito alle successive fasi della stessa procedura di gara, con la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione definitiva al soggetto risultante primo in graduatoria"*.

In tale situazione critica, dunque, la PAD sembrerebbe aver consentito la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'allineamento con PCP, PVL e con il TED, non gestendo adeguatamente le anomalie emerse nel caso di specie; più in dettaglio, infatti, il TED ha rilevato alcuni errori nell'eForm predisposto dal Comune di Teles Terme, prima nelle date inserite nel bando e poi nel numero di versione dell'eForm stesso.

A ben osservare, però, dalla consultazione dei registri informatici - operata dal competente Ufficio dell'Autorità - la stazione appaltante ha proseguito il procedimento ad evidenza pubblica benché il TED avesse più volte respinto l'eForm elaborato per la procedura in questione, sostenendo che il malfunzionamento dipendeva da un *"disallineamento tra la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), e la P.C.P. e la BDNCP, imputabile alle piattaforme gestite da ANAC"*.

## Diritto

Le disposizioni della Parte II del Libro I del Codice dei contratti pubblici mirano all'obiettivo di fondo di digitalizzare l'intera procedura dei contratti pubblici, fondandola sull'acquisizione dei dati e sulla creazione dei documenti, da realizzarsi tramite piattaforme digitali in modo da rendere possibile l'interazione con le banche dati esistenti.

Rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice prevede ora - come è noto - l'estensione della digitalizzazione a tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici; tale ciclo viene avviato con la programmazione (CUP) e con l'assegnazione del CIG e comprende anche le attività riferite alla conclusione della procedura sino alla vera e propria esecuzione del contratto.

Centrale diventa, quindi, realizzare l'interconnessione e l'interoperabilità tra i sistemi telematici attraverso le interfacce applicative, anche per conseguire la conoscenza di una serie di dati e di informazioni che riguardano il singolo contratto e che ne consentano tracciabilità e trasparenza. In questo senso, la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici rappresenta il collettore nazionale per gli appalti, soprattutto ai fini dello svolgimento di una serie di adempimenti nevralgici per la legittimità delle procedure di gara, come ad esempio la pubblicità legale nei sensi espressamente delineati dall'art. 27 del d.lgs. n. 36 del 2023.

L'utilizzo della tecnologia al servizio delle procedure di gara, infatti, ha il precipuo fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dei processi decisionali e, di riflesso, non può mai implicare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici, né dei doveri gravanti sulle stazioni appaltanti.

Nel caso di specie, però, i presidi minimi di trasparenza e di pubblicità prescritti dal Codice dei Contratti pubblici agli artt. 27, 83, 84 e 85 sembrano non essere stati adeguatamente rispettati. A tal proposito, occorre altresì rammentare che, l'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023 è dedicato al principio di trasparenza, valore portante e necessario dell'ordinamento, propedeutico a realizzare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e a rendere maggiormente chiare e credibili le scelte delle stazioni appaltanti durante le procedure di gara.

Nella materia dei contratti pubblici, infatti, la trasparenza è tra i principi cardine dell'*agere amministrativo*, consentendo attraverso norme e adempimenti, la conoscibilità delle procedure, soprattutto al fine di assicurare partecipazione, concorrenza ed efficienza.

Questi principi devono guidare tutto il ciclo di vita dei contratti, in linea con quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 36/2023; l'idea di fondo del legislatore è quella che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG).

Oltre, tra le fasi fondamentali del ciclo di vita digitale di ogni contratto enumerate nell'art. 21 del Codice, il legislatore ha individuato espressamente la c.d. fase della pubblicazione; quest'ultima comporta la conoscibilità per la generalità degli operatori economici, dell'avvio delle procedure, al fine di consentire la partecipazione alla stessa anche grazie alla pubblicità legale prescritta ed assicurata ai sensi degli artt. 27, 83, 84 e 85 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Sul punto, l'art. 27 Codice dei Contratti dispone espressamente al comma 1 che *"la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo" ed al comma 2 che "gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici"*.

A tal riguardo, pare opportuno aggiungere che l'Autorità con la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – come è noto – ha adottato un provvedimento volto a disciplinare le *«Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* ribadendo all'art. 6 che gli effetti giuridici degli atti relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea decorrono dalla data di pubblicazione in BDNCP.

Con riferimento alle modalità di trasmissione di tali dati, i commi 2 e 3 dell'art. 21 del d.lgs. n. 36 del 2023 ribadiscono l'importanza di un corretto utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili per produrre e scambiare dati nelle fasi di svolgimento delle gare.

Siffatto iter procedurale è imprescindibile anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in punto di acquisizione di CIG; a ben osservare, infatti, i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici, a ristoro delle loro prestazioni, devono essere sempre correlati ad un codice identificativo di gara anche al fine di monitorare i flussi finanziari conseguenti all'aggiudicazione di un appalto.

Nel caso di specie, però, come evidenziato nelle premesse fattuali, la stazione appaltante si è determinata nel senso di proseguire l'iter procedurale di gara senza riuscire a risolvere le problematiche emerse in fase di pubblicazione.

A ben osservare, infatti, l'Ente locale dopo aver generato il CIG B254E73953 mediante la piattaforma di e-procurement "TuttoGare PA" gestita dalla società ASMEL, all'esito dell'approvazione della documentazione di gara, non è riuscito a finalizzare la pubblicazione della procedura in BDNCP.

Secondo quanto emerso dalla consultazione dei registri informatici operata dal competente Ufficio dell'Autorità, la PAD ha invocato i servizi della piattaforma PCP dell'ANAC per l'inoltro del bando verso il TED; in seguito, la PCP ha inoltrato al TED l'eform elaborato dalla stazione appaltante attraverso la propria PAD. In questa fase, però, il TED ha più volte respinto l'eform rilevando alcuni errori nel contenuto del bando, puntualmente riportati da PCP ai servizi della piattaforma PAD, quale diretta responsabile della gestione del processo.

Astraendosi dall'effettuare considerazioni relative al supporto che, nel caso di specie, la PAD avrebbe dovuto fornire al Comune di Telese Terme, non può non ricordarsi che l'art. 25 comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento"*; a ben osservare, però, a fronte di una oggettiva problematica relativa alla corretta pubblicazione della procedura, il Comune di Telese Terme si è limitato ad esporre la problematica al Contact center ANAC ed a disporre una proroga della scadenza dei termini di presentazione delle offerte di soli 10 giorni (dal 4.11.2024 al 14.11.2024).

In questo breve lasso di tempo, l'Ente territoriale sembrerebbe aver interpellato il gestore della piattaforma "Tuttogare" (ASMECOMM) rispetto alla questione *"e la società confermava che la problematica era dipendente dal malfunzionamento del servizio ANAC"*; pur tralasciando le

perplessità relative all'assenza di documentazione riferibile a tali interlocuzioni, va comunque evidenziato che in questa fase delicata dell'iter procedurale, la PAD non risulta aver mai interagito con gli Uffici competenti dell'Autorità, non fornendo un supporto adeguato per la gestione della problematica emersa.

Orbene, la scelta successiva di procedere con l'iter di gara in assenza della pubblicazione della stessa, non può, dunque, in alcun modo essere condivisa in virtù della *"necessità di perseguire il principio del risultato"*, più volte richiamata dal Comune di Telese Terme.

Il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può infatti essere interpretato in modo distorto, sino al punto di ledere il principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.

A tal riguardo, è proprio l'art. 1 co. 2 del Codice dei contratti (rubricato come *"il principio del risultato"*) ad affermare testualmente che *"la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti"*; nel caso di specie, dunque, in assenza di una corretta e tempestiva pubblicazione in BDNCP della procedura di gara, il principio del risultato non è stato correttamente inteso ed attuato nel rispetto delle coordinate ermeneutiche fornite dall'art. 1 del Codice.

Alla luce delle premesse giuridico–fattuali sovraesposte può affermarsi che l'assenza di pubblicità legale con le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici – nei sensi sopra delineati – può aver alterato la *par condicio competitorum* in distonia con quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 36 del 2023 in punto di accesso al mercato; ciò, in quanto, il *"risultato"* raggiunto dall'amministrazione aggiudicatrice non può sacrificare – in assenza di un adeguato bilanciamento – altri principi e altri valori altrettanto imprescindibili all'interno dell'ordito normativo del Codice dei Contratti pubblici.

Pertanto, la scelta di procedere con l'iter amministrativo, aggiudicando la gara, senza aver adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione prescritti ai fini della pubblicità legale, si pone in contrasto con gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 83, 84 e 85 del Codice dei Contratti.

In particolare, l'art. 27 del d.lgs. n. 36 del 2023 sancisce espressamente che *"la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo"* e che *"gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici"*.

Dalla mancata produzione degli effetti giuridici deriva, quindi, l'impossibilità di giungere alla stipula di un contratto valido ed efficace tra il Comune di Telese Terme e la società cooperativa Lilliput. *Rebus sic stantibus*, dunque, l'aggiudicatario della procedura sta svolgendo il servizio SAI presso l'Ente territoriale in assenza di un regolare contratto ed in assenza della trasmissione di tutti quei dati informativi che il legislatore ha espressamente qualificato come imprescindibili per l'adeguata gestione/monitoraggio del ciclo di vita di ogni contratto pubblico.

A tal proposito, la Relazione del Segretario Generale del Comune acquisita al prot. ANAC n. 144051 del 17.11.2025, ratifica quanto appena evidenziato, confermando che il Comune di Telese Terme

ha già liquidato € 54.000,00 con la fattura n. 1174 del 18.06.2025 alla Società cooperativa Sociale Lilliput.

Dall'anomala situazione appena descritta derivano ulteriori conseguenti irregolarità, posto che dal mancato inserimento del CIG - relativo alla procedura di che trattasi - nella BDNCP, scaturiscono svariati inadempimenti rispetto ai diversi obblighi prescritti dal Codice dei Contratti pubblici a carico delle Stazioni appaltanti in relazione alla fase successiva all'aggiudicazione della procedura di gara.

A tal proposito, basti pensare agli obblighi informativi prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2023, in seno alle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo alla fase esecutiva dei contratti di appalto o alla corretta tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici aggiudicatari, sempre riferibili ad un CIG, tuttavia, correttamente perfezionato ed inserito nella BDNCP.

\*\*\*

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del

## DELIBERA

- che le scelte operate dal Comune di Teles Terme nei sensi sopraindicati risultano in contrasto con i principi sottesi alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto e, in particolare, con gli artt. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 83, 84 e 85 d.lgs. n. 36 del 2023 poiché il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale ha impedito la corretta formalizzazione degli atti di gara ed il concretarsi dei susseguenti effetti giuridici nei sensi individuati dal Codice dei Contratti.
- che il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale relativi alla procedura di gara riferibile al CIG B254E73953 abbia leso il principio di accesso al mercato enucleato all'art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.
- di dare mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera al Segretario Generale/RPCT del Comune di Teles Terme ed ai due RUP che si sono avvicendati nel tempo, per le rispettive valutazioni di competenza e per l'assunzione delle più opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dell'Ente locale ai principi ed alle regole di diritto sovraesposti, con richiesta di fornire riscontro all'Autorità nel termine di 30 giorni.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 gennaio 2026  
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente